



I.I.S. - "PERITO - LEVI" - Eboli (SA)
Prot. 0008120 del 28/05/2026
I-1 (Uscita)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PERITO-LEVI
Liceo Classico – Liceo Artistico - Liceo Musicale - Liceo Classico Europeo
Via E. Perito, 20 - Eboli (SA) Tel. 0828/366586 C.M. SAIS059003
Cod. Fiscale 91053310651- www.iisperitolevi.edu.it CODICE UNIVOCO UFFICIO:UF84TA
Sede Levi - Via Pescara, 10 - Eboli (SA) Tel. 0828/366793
sais059003@istruzione.it - sais059003@pec.istruzione.it
DISTRETTO SCOLASTICO N.57 - AMBITO SA-26

Delibera n. 6 del CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19/5/2026

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Regolamento di seguito per la pubblicazione delle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto nella sezione Amministrazione trasparente e Albo Pretorio online

VISTA la normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione

VISTA la L.150/24 “Nuove regole sul comportamento” e relativa valutazione, il DPR n. 134/2025 *Statuto delle studentesse e degli studenti*, il DPR n.135/2025 Nuovo Regime delle Sanzioni Disciplinari, la nota USR Campania prot. n. 29541 del 24/3/2026 recante l’elenco degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere gli studenti sottoposti alla sanzione di allontanamento dalle lezioni tra cui, unica sul nostro territorio, “L’Astronave a pedali”

DELIBERA

all’unanimità dei presenti l’approvazione del seguente Regolamento per la pubblicazione delle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto nella sezione Amministrazione trasparente e Albo Pretorio online

la rettifica del Regolamento di Istituto in vigore pubblicato sul web istituzionale con l’integrazione del seguente Regolamento per la pubblicazione delle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto nella sezione Amministrazione trasparente e Albo Pretorio online di rinviare al prossimo anno scolastico, attesa la necessità di integrare le attività concordate con detto ente nel PTOF e nel Regolamento di Istituto la sottoscrizione della convenzione.

Regolamento per la pubblicazione delle delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto nell’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Il presente regolamento disciplina criteri, modalità, tempi e responsabilità relativi alla pubblicazione delle delibere adottate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità legale, trasparenza amministrativa, digitalizzazione e protezione dei dati personali.

Art. 1 – Oggetto e riferimenti normativi

1. Il presente regolamento disciplina la pubblicazione delle delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto sul sito istituzionale dell’Istituzione scolastica, nella sezione Albo Pretorio online, ai fini della pubblicità legale ove prevista, e nella sezione Amministrazione Trasparente, nei casi in cui la pubblicazione risulti obbligatoria o opportuna secondo la normativa vigente.

2. Il regolamento è adottato in conformità, in particolare, ai principi desumibili dalla Legge n. 241/1990, dal D. Lgs. n. 297/1994, dalla Legge n. 69/2009, dal D. Lgs. n. 82/2005, dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D. Lgs. n. 196/2003 come novellato, nonché dalle linee guida ANAC e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili alle istituzioni scolastiche.

Art. 2 – Finalità e principi generali

1. La pubblicazione degli atti persegue finalità di conoscibilità legale, trasparenza dell'azione amministrativa, controllo diffuso sull'operato dell'Istituzione scolastica e garanzia dei diritti di accesso, nel rispetto dei principi di legalità, necessità, pertinenza, minimizzazione, esattezza, aggiornamento, temporaneità della diffusione e tutela della riservatezza.

2. La pubblicazione online non può eccedere quanto strettamente necessario rispetto alla finalità perseguita e deve avvenire previa verifica della base giuridica, della corretta qualificazione dell'atto e dell'eventuale presenza di dati personali da oscurare o omettere.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **delibera:** il provvedimento finale adottato dall'organo collegiale su uno o più punti all'ordine del giorno;
- **verbale:** il documento che riporta lo svolgimento della seduta, distinto dalla delibera;
- **Albo Pretorio online:** la sezione del sito istituzionale destinata alla pubblicazione avente effetto di pubblicità legale, nei casi previsti dall'ordinamento;
- **Amministrazione Trasparente:** la sezione del sito istituzionale prevista dal D.Lgs. n. 33/2013 per la pubblicazione di dati, documenti e informazioni soggetti a obblighi di trasparenza;
- **omissis:** tecnica di oscuramento o soppressione di dati o parti di testo non pubblicabili;
- **pubblicazione:** inserimento dell'atto nel sito istituzionale con indicazione della data iniziale e finale di permanenza online, ove prevista.

Art. 4 – Pubblicazione nell'Albo Pretorio online

1. Sono pubblicate nell'Albo Pretorio online le delibere del Consiglio di istituto per le quali la normativa scolastica o generale prevede la pubblicità legale o la conoscibilità generalizzata dell'atto. Restano esclusi dalla pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo diversa previsione normativa o richiesta dell'interessato nei limiti consentiti dalla legge.

2. La pubblicazione delle delibere del Consiglio di istituto avviene, di norma, mediante il testo della deliberazione o estratto conforme, privo dei dati eccedenti e corredato da numero, data, oggetto, organo deliberante.

3. In coerenza con la disciplina di settore, i verbali completi e gli atti preparatori non sono di regola oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio online, ma sono conservati agli atti dell'Istituzione scolastica e resi ostensibili nei casi e con le modalità previste dalla normativa sull'accesso documentale, civico o generalizzato, nei limiti di legge.

4. La pubblicazione delle delibere del Consiglio di istituto deve avvenire entro un termine congruo e comunque, di norma, non oltre otto giorni dalla seduta, salvo impedimenti tecnici o esigenze istruttorie legate alla tutela dei dati personali.

5. Salvo diverse disposizioni normative o regolamentari interne, la pubblicazione all'Albo Pretorio online permane per dieci giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di affissione digitale.

Art. 5 – Pubblicazione delle delibere del Collegio dei docenti

1. Le delibere del Collegio dei docenti, in quanto atti di un organo collegiale con prevalente rilevanza interna e organizzativa, non sono soggette, in via generale, a pubblicazione nell'Albo Pretorio online, salvo che una specifica disposizione normativa ne imponga la pubblicazione o che la delibera produca effetti diretti verso l'esterno tali da richiedere forme di pubblicità legale.

2. Le delibere del Collegio dei docenti possono essere diffuse all'interno della comunità professionale scolastica tramite area riservata, registro elettronico, circolari interne o altri strumenti idonei a garantirne la conoscibilità ai soggetti legittimati, nel rispetto dei principi di necessità e riservatezza.

3. I verbali del Collegio dei docenti non sono soggetti a pubblicazione generalizzata sul sito istituzionale; essi sono conservati agli atti e messi a disposizione degli aventi diritto secondo la disciplina sull'accesso.

Art. 6 – Pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”

1. Nella sezione Amministrazione Trasparente sono pubblicati dati, documenti e informazioni nei casi espressamente previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, dalle relative linee guida ANAC e dalla disciplina specifica applicabile alle istituzioni scolastiche.
2. Le delibere del Consiglio di istituto e del Collegio dei docenti non confluiscono automaticamente in Amministrazione Trasparente per il solo fatto di essere state adottate, ma solo quando costituiscono, richiamano o approvano atti, criteri, regolamenti, programmi, piani, documenti organizzativi o altri contenuti soggetti a specifico obbligo di pubblicazione nella relativa sottosezione o previa formale autorizzazione.
3. Qualora la delibera abbia funzione meramente ricognitiva o interna, la scuola può pubblicare nella sottosezione pertinente il documento finale approvato, eventualmente accompagnato da un estratto della delibera o da un atto di presa d'atto, evitando duplicazioni e nel rispetto del principio di qualità delle informazioni pubblicate.

Art. 7 – Tutela dei dati personali e limiti alla pubblicazione

1. Prima della pubblicazione, ogni delibera è sottoposta a verifica preventiva al fine di escludere o oscurare dati personali non pertinenti, eccedenti o non indispensabili rispetto alla finalità di trasparenza o pubblicità legale.
2. Non possono essere diffusi dati relativi alla salute, alla vita sessuale, a situazioni di fragilità personale o familiare, né altri dati particolari o giudiziari se non nei casi espressamente consentiti dalla legge e comunque nei limiti di indispensabilità.
3. Quando l'atto riguarda persone determinate, la pubblicazione avviene, ove possibile, per estratto, con omissis, con anonimizzazione o mediante separazione tra parte dispositiva pubblicabile e allegati non pubblicabili o previa formale autorizzazione.
4. La pubblicazione di nominativi di alunni, genitori, docenti o personale amministrativo è ammessa solo se prevista da una specifica base normativa e limitatamente alle informazioni indispensabili.

Art. 8 – Modalità operative di pubblicazione

1. I documenti sono pubblicati in formato idoneo a garantirne leggibilità, integrità, accessibilità e reperibilità, nel rispetto della disciplina sul documento informatico e delle regole tecniche applicabili.

Art. 9 – Soggetti responsabili

1. Il Dirigente scolastico assicura il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e individua, con propri atti organizzativi, i soggetti incaricati della predisposizione, verifica, pubblicazione, aggiornamento e rimozione dei documenti.
2. Il personale di segreteria, secondo le rispettive competenze e disposizioni di servizio, curano gli adempimenti istruttori e operativi connessi alla pubblicazione, fermo restando il dovere di segnalare preventivamente eventuali criticità in materia di privacy, completezza o correttezza del documento.
3. Il responsabile della pubblicazione verifica la coerenza tra atto da pubblicare, finalità della pubblicazione, sezione del sito di destinazione e durata della permanenza online.

Art. 10 – Accesso ai verbali e agli atti non pubblicati

1. I verbali integrali del Consiglio di istituto e del Collegio dei docenti, nonché gli atti istruttori e preparatori, sono conservati presso gli uffici della scuola e possono essere resi accessibili ai soggetti

legittimati secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/1990, dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla disciplina interna in materia di accesso.

2. L'ostensione degli atti è comunque subordinata alla valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e alla protezione dei dati personali di terzi.

Art. 11 – Conservazione, archiviazione e tracciabilità

1. Le delibere pubblicate e la relativa evidenza delle operazioni di pubblicazione, rettifica o rimozione sono conservate secondo le regole interne di gestione documentale, protocollo informatico e archiviazione digitale dell'Istituzione scolastica.

2. Decorso il termine di pubblicazione, l'atto non deve rimanere liberamente diffuso oltre quanto necessario, ferma restando la sua conservazione nell'archivio amministrativo e la sua accessibilità nei limiti di legge.

Art. 12 – Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di procedimento amministrativo, pubblicità legale, trasparenza, accesso, amministrazione digitale e protezione dei dati personali.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di istituto ed è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali, salvo diversa articolazione della sezione adottata dall'Istituzione scolastica.

Allegato A – Criteri operativi sintetici

- Le delibere del Consiglio di istituto sono di regola pubblicate nell'Albo Pretorio online, salvo parti o allegati non pubblicabili.
- I verbali integrali del Consiglio di istituto non sono di regola pubblicati all'albo, ma restano accessibili secondo la disciplina dell'accesso.
- Le delibere del Collegio dei docenti non sono di regola pubblicate all'Albo Pretorio online, salvo specifico obbligo normativo o effetti esterni dell'atto.
- I contenuti sono pubblicati in Amministrazione Trasparente solo se rientrano in uno specifico obbligo previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 o dalla normativa di settore.
- Prima della pubblicazione occorre sempre verificare la presenza di dati personali da oscurare, anonimizzare o escludere.
- Le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto sono numerate con riferimento a ciascuna seduta e assumono il medesimo numero del punto all'ordine del giorno risultante dal relativo verbale.
- La scuola privilegia, ove sufficiente, la pubblicazione per estratto o con omissis.

Il Segretario verbalizzante
F.to Prof.ssa Ornella Giordano

Il Presidente
F.to Sig.ra Laura Baratta